



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE**

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria.**

*Principi e procedura di P.G. ordinaria.*

Decreto Legislativo 1 luglio 2014 n. 101<sup>(1)</sup>. Integrazione alle circolari del Corpo nn. 26/14 e 35/14.

Ad integrazione delle circolari del Corpo divulgate in materia di traduzione degli atti, si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di cui all'oggetto, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva europea 2012/13/UE sul **diritto all'informazione nei procedimenti penali**.

Con le modifiche normative introdotte sono fissati livelli minimi di garanzia, affinché i soggetti perseguiti vengano resi edotti in modo essenziale in merito ad alcune prerogative difensive fondamentali dei **diritti loro spettanti**, non solo con riferimento all'esercizio della difesa, ma anche con riguardo ad ulteriori diritti fondamentali come il diritto alla **salute** ed all'**integrità personale**:

- a) *il diritto ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un avvocato;*
- b) *l'enunciazione delle condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;*
- c) *il diritto di essere informato degli estremi dell'addebito;*
- d) *il diritto, per l'alloggio, all'assistenza linguistica di un interprete o alla traduzione degli atti;*
- e) *il diritto a rimanere in silenzio<sup>(2)</sup>*
- f) *il diritto di accedere alla documentazione rilevante;*
- g) *il diritto, riconosciuto al ristretto, d'informare le autorità consolari e un'altra persona;*
- h) *il diritto di beneficiare, in caso di necessità, all'assistenza medica d'urgenza;*
- i) *il numero massimo di ore o di giorni in cui l'indagato o l'imputato può permanere nello stato privativo della libertà prima di essere condotto dinanzi all'autorità giudiziaria;*
- j) *le possibilità previste dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, di ottenere un riesame del provvedimento restrittivo o di presentare una domanda di libertà provvisoria<sup>(3)</sup>*

Anche per le persone soggette al mandato di arresto europeo<sup>(4)</sup>, la direttiva contempla:

- le norme relative al diritto all'informazione delle persone indagate o imputate;
- i diritti di cui esse godono nel procedimento penale;
- l'accusa elevata a loro carico.

Il decreto legislativo in argomento prevede, all'articolo 1, la modifica degli articoli 293, 294, 369, 369-bis, 386 e 391 del codice di procedura penale, mentre il successivo articolo 2 apporta modifiche all'articolo 12, comma 1, della legge n. 69/2005<sup>(5)</sup>.

(1) "Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali" in G.U. n. 164 del 17 luglio 2014.

(2) Stefano Ciampi. Diritto Penale Contemporaneo. *La direttiva del parlamento europeo e del consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*. P. 6.

(3) Stefano Ciampi. Diritto Penale Contemporaneo. *La direttiva del parlamento europeo e del consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*. P. 7.

(4) Legge 22 aprile 2005, n. 69 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri". GU n. 98 del 29/04/2005

(5) Legge 22 aprile 2005, n. 69 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. (GU n. 98 del 29-4-2005)

Di particolare rilevanza operativa si evidenzia che:

- qualora la comunicazione scritta, di cui al novellato comma 1 dell'articolo 386 c.p.p. (*Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo*), non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato;
- il novellato comma 1-ter di cui al sopraccitato art. 293 c.p.p. recita “*L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.*”.

### DISPOSIZIONI OPERATIVE

A seguito dei succitati interventi normativi sono stati predisposti i nuovi modelli:

- PG 75/14 multi lingua “*comunicazione scritta per l'arrestato in esecuzione di mandato d'arresto europeo - ex art. 12, legge 22.04.2005 n. 69*”;
- PG 76/14 multi lingua “*comunicazione scritta per l'imputato in caso di esecuzione di custodia cautelare - ex art. 293 C.P.P.*”;
- PG 77/14 multi lingua “*comunicazione scritta per l'arrestato/fermato - ex art. 386 C.P.P.*”.

Contestualmente sono stati aggiornati i modelli:

- PG 11/14 “*verbale di arresto in flagranza di reato*”;
- PG 46/14 “*verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio - nomina/designazione del difensore di fiducia/d'ufficio - informazione sul diritto alla difesa e sul patrocinio a spese dello stato per i non abbienti*”<sup>(6)</sup>, che dovrà contenere una chiara e sintetica descrizione del “fatto” oggetto delle indagini.

Si evidenzia, nelle more della predisposizione di apposita modulistica, che:

- nel verbale delle operazioni compiute in esecuzione di **ordinanza cautelare**, da trasmettere al Giudice che ha emesso l'ordinanza e al Pubblico Ministero, **si dovrà dare atto della consegna della comunicazione** di cui all'art. 293, comma 1, C.P.P. **o dell'informazione orale** fornita ai sensi dell'art. 293, comma 1-bis, C.P.P.;
- nel verbale di arresto a seguito di **mandato di arresto europeo**, da trasmettere al Presidente della Corte di Appello, **si dovrà dare atto della consegna della comunicazione** di cui all'art. 12, Legge n. 69/05.

La nuova modulistica è reperibile esclusivamente sulla rete Intracom alla voce: Intracom / Polizia Municipale / INTRANET Polizia Municipale / Modulistica / Polizia Giudiziaria e di Sicurezza

Per un corretto e puntuale aggiornamento in materia si riporta, in allegato, il testo coordinato delle modifiche apportate agli articoli del codice di procedura penale ed alla legge 22 aprile 2005, n. 69 dal provvedimento legislativo.

CSLV/ML/RB

Addì, 05/09/14

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI

(6) Legge 28 aprile 2014 n. 67, “*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*” G.U. n. 100 del 2-5-2014.

## Codice di Procedura Penale

*Previgente*

Art. 293 c.p.p..

*Adempimenti esecutivi.*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

*Vigente*

Art. 293 c.p.p..

*Adempimenti esecutivi.*

**1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:**

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;**
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;**
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;**
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;**
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;**
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;**
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;**
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e' quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare;**
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.**

**1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.**

**1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.**

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

<p>3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.</p> <p>4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.</p>	<p>3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.</p> <p>4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.</p>
--	--

*Previgente*

Art. 369 c.p.p.

Informazione di garanzia.

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.

*Vigente*

Art. 369 c.p.p.

Informazione di garanzia.

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

**1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.**

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.

*Previgente*

Art. 294 c.p.p.

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di

*Vigente*

Art. 294 c.p.p.

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. **Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.**

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di

<p>custodia cautelare.</p> <p>2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.</p> <p>3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.</p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.</p> <p>4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.</p> <p>5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.</p> <p>6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.</p>	<p>custodia cautelare.</p> <p>2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.</p> <p>3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.</p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.</p> <p>4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.</p> <p>5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.</p> <p>6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.</p>
--	--

*Previgente*

Art. 369-bis.

<p>Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.</p> <p>1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.</p> <p>2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:</p> <p>a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;</p> <p>b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;</p> <p>c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;</p> <p>d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;</p>
--

*Vigente*

Art. 369-bis.

<p>Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.</p> <p>1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, <b>ovvero al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis</b>, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.</p> <p>2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:</p> <p>a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;</p> <p>b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;</p> <p>c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;</p> <p>d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;</p>
--

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

**d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;**

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

*Previgente*

Art. 386.

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche

*Vigente*

Art. 386.

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

**1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:**

**a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;**

**b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;**

**c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;**

**d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;**

**e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;**

**f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;**

**g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;**

**h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;**

**i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.**

**1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.**

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche

<p>per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.</p> <p>4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558.</p> <p>5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.</p>	<p>per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, <b>nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.</b></p> <p>4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558.</p> <p>5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.</p>
---	--

<i>Previgente</i>	<i>Vigente</i>
<p style="text-align: center;">Art. 391. Udienza di convalida.</p> <p>1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.</p> <p>2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.</p> <p>3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.</p> <p>4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.</p> <p>5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori</p>	<p style="text-align: center;">Art. 391. Udienza di convalida.</p> <p>1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.</p> <p>2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. <b>Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata la documentazione di cui all'art. 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e prevede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.</b></p> <p>3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.</p> <p>4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.</p> <p>5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori</p>

<p>dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.</p> <p>6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.</p> <p>7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.</p>	<p>dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.</p> <p>6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.</p> <p>7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.</p>
--	--

Legge 22 aprile 2005, n. 69<sup>(7)</sup> *Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.*

*Previgente*

*Vigente*

<i>Previgente</i>	<i>Vigente</i>
Art. 12.	Art. 12.
<p>Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria.</p> <p>1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.</p> <p>2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.</p> <p>3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.</p> <p>4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.</p>	<p>Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria.</p> <p>1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto <b>e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa</b> della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.</p> <p>2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.</p> <p>3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.</p> <p>4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.</p>

(7) G.U. n. 98 del 29/4/2005